

ORDINANZA N° 92/2023
IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

VISTO:

- che in data 14.06.2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei “*lavori di riqualificazione dei lotti 4 – 5 dal km 23+241 al km 40+300 (pista in direzione Gela), del lotto 5 dal km 40+300 al km 39+850 (pista in direzione Siracusa) e del tratto in prossimità della barriera di Cassibile dal km 8+308 al km 10+040 in entrambi i sensi di marcia*”;
- il cronoprogramma dei lavori;
- l’ordinanza n. 12/2023 del 30.01.2023;
- l’ordinanza n. 32/2023 del 21.02.2023;
- l’ordinanza n. 53/2023 del 11.04.2023;
- l’ordinanza n. 78/2023 del 7.06.2023;
- l’ordinanza n. 91/2023 del 29.06.2023;

- la nota prot. 132/2023 del 27.06.2023 con la quale l’impresa esecutrice ha comunicato che in data 28.06.2023 viene restituita al traffico l’arteria autostradale del Lotto 1 dal Km 7+300 al km 10+350, pista per Gela, e la contestuale riapertura dello Svincolo di Cassibile con parzializzazione della corsia di sorpasso per installazione dei raccordi tra la barriera metallica in spartitraffico e il varco rimovibile fino al 30.06.2023. Inoltre l’impresa esecutrice ha comunicato che la tratta autostradale del Lotto 5 dal km 36+080 al km 39+850 pista per Gela, viene restituita al traffico in data 29.06.2023;
- la nota prot. 350_OUT_23 del 27.06.2023 con la quale la Direzione Lavori dichiara che le lavorazioni effettuate nell’ambito del Lotto 1 – Area Cassibile in direzione Gela dal km 7+300 al km 10+350 e del Lotto 5 dal km 36+080 al km 39+850, a seguito dei controlli effettuati durante il corso dei lavori e dell’esame delle risultanze delle prove sui materiali e delle prove in situ, sono state svolte in conformità al Progetto e alla Perizia di Variante ed esprime parere favorevole alla riapertura delle tratte autostradali interessate;
- l’art. 5 ed i commi 4 e 5 dell’art. 6 del vigente Codice della Strada di cui al D.L.vo 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;
- il Regolamento di Attuazione del vigente C.d.S. di cui al D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.;

CONSIDERATO

- che il tratto autostradale compreso tra il Km. 36+083 e il km. 40+300 dell’Autostrada A/18 Siracusa – Gela, in direzione Gela, dell’Autostrada A/18 Siracusa – Gela, ha raggiunto un grado di completamento tale da poter essere provvisoriamente aperta al traffico;
- al fine di procedere a tale adempimento occorre emettere ordinanza per disciplinare le modalità di svolgimento del traffico, in armonia con le vigenti disposizioni di legge;
- che per le ulteriori lavorazioni previste nel programma dei lavori saranno predisposte apposite ordinanze;

SENTITA la Direzione dei Lavori,

ORDINA

Compatibilmente con le esigenze derivanti dalla circolazione veicolare, al fine di consentire la prosecuzione dei lavori di riqualificazione dei lotti 4 – 5 dal km 23+241 al km 40+300 (pista in direzione Gela), del lotto 5 dal km 40+300 al km 39+850 (pista in direzione Siracusa) e del tratto in prossimità della barriera di Cassibile dal km 8+308 al km 10+040 in entrambi i sensi di marcia,

1. ***Con decorrenza immediata, la riapertura al traffico veicolare del tratto autostradale compreso tra il Km. 36+083 e il km. 40+300 dell’Autostrada A/18 Siracusa – Gela, in direzione Gela e, contestualmente, la rimozione del doppio senso di circolazione nella corrispondente carreggiata di valle (direzione Siracusa).***



2. Con decorrenza dalle ore 17,00 del 30.06.2023 la riapertura al traffico della corsia di sorpasso dell'Autostrada A/18 Siracusa-Gela, per i veicoli in transito in direzione Siracusa, tra il km 10+300 e il km 9+500.

È fatto obbligo di rispettare le prescrizioni di carattere generale che si attuano in sede autostradale e specificatamente quelle di cui alle ordinanze n. 111 e n. 112 rispettivamente del 12 marzo 2008 e del 22 ottobre 2008 che riguardano le aperture al traffico delle tratte autostradali Cassibile – Noto e Noto – Rosolini dell'Autostrada A/18 Siracusa - Gela;

E' inoltre istituito il limite massimo di velocità di 60 km/h ed il divieto di sorpasso sul tratto autostradale interessato dal doppio senso di circolazione in ossequio al Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002 e al D.M. 22.01.2019.

La presente ordinanza sarà attuata mediante l'apposizione della prescritta segnaletica indicante obblighi, divieti e limitazioni posti a cura e responsabilità dell'impresa **"EUROPEAN COSTRUCTION COMPANY S.p.A"** con sede legale in S.P. 25 Priolo – Floridia, km 2 snc 96010 Priolo Gargallo (Sr) – P.IVA 01932080896.

La stessa rimane responsabile della sorveglianza e del mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica posta in opera.

Tutta la segnaletica stradale dovrà essere conforme al Nuovo Codice della Strada, al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002 e al D.M. 22.01.2019.

Con l'attivazione della presente ordinanza l'impresa **"EUROPEAN COSTRUCTION COMPANY S.p.A"** è indicata come unica responsabile per eventuali danni a persone o cose, sollevando il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS), da qualsiasi controversia anche giudiziaria.

Il Responsabile in sito per l'impresa è il **Geom. Paolo Carpinteri Tel. 335 7731617**.

Sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza gli Agenti di cui all'art.12 del Nuovo Codice della Strada oltre ai preposti ai lavori.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Messina, 30.06.2023

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Ing. Dario Costantino

